R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	**Presidente**
Maristella Filomena	**I° referendario**
Guido Tarantelli	**I° referendario relatore**

S E N T E N Z A

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24475** del registro di Segreteria, promosso da:

Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corte-conticert.it

attore

nei confronti di

- **Cesare Curatola** nato a Brancaleone (Rc) il 25.3.1945 e residente in Catanzaro via L. Gariano n.11 (c.f. CRTCSR45C25B118S), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Fuscà (c.f. FSCNTN62H11F537T – p.e.c. antonio.fusca62@avvocativibo.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vibo Valentia - viale Giacomo Matteotti n.55 – in virtù di procura in atti;

- **Guido Rigazzi**, nato a Sortino (SR) il 17/02/1951 ed ivi

residente alla via Pietro Gaetani n. 130 (C.F.: RGZGDU51B17I864O), difeso dall'avv. Giuseppe Arcuri (C.F. RCRGPP58L06F537Q), con studio in Vibo Valentia, alla via Erminia Lo Stumbo n. 1, giusta procura *ad litem* in atti, posta elettronica certificata: gsarcuri@pec.giuffre.it;

- Villa dei Gerani Gestione S.r.l., P.Iva/C.F. 00964090898, pec: villadeigerani@pec.it, con sede in Vibo Valentia (VV), via Domenico Savio, n. 10, in persona dell'amministratore unico, dott. Antonino La Gamba, nato a Sant'Onofrio il 12 marzo 1956 residente in Vibo Valentia via San Domenico Savio n. 10 (C.F. LGMNNN56C12I350V), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Trungadi (pec: vincenzo.trungadi@avvocativibo.legalmail.it – C.F. TRNVCN71H17H224K) e dall'avv. Agostino Caridà, (C.F. CRDGTN70B22F537U; pec: agostino.carida@avvocativibo.legalmail.it), giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Kennedy n. 87, presso lo studio dei predetti legali;

- Giuseppe Euticchio, nato a Tropea (VV), il 3/04/1956 ed ivi residente in viale Tondo Traversa VII, (C.F: TCCGPP56D03L452E), rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni Spataro (SPTGNN63M12D086T), Carlo Merani (MRNCLL63H23F205J) e Roberto Serventi (SRVRRT81D05B111V) – pec:

avv.giovannispataro@pec.giuffre.it, carlomerani@pec.ordine-avvocatitorino.it, robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it, fax 0984398003 – con i quali elettivamente domicilia nello studio legale Spataro in Cosenza alla piazza Europa n. 9;

convenuti

- esaminati gli atti e i documenti di causa;

nella pubblica udienza del 23 giugno 2026, letta la relazione del magistrato relatore e uditi il S.P.G. dott.ssa Federica Pallone e l'avv. Antonio Fuscà per Curatola, l'avv. Giuseppe Arcuri per Rigazzi, l'avv. Fabio Fiorellino, in sostituzione, per Euticchio e l'avv. Agostino Caridà, anche per delega, per la Villa dei Gerani Gestione s.r.l.

FATTO

1. Con citazione del 16 gennaio 2026, la procura regionale chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno complessivamente pari a € 8.818.542,41, o in subordine nella somma di giustizia, in favore della azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, oltre interessi e rivalutazione.

L'azione veniva promossa sulla scorta della *notitia damni* della Guardia di finanza del 24/06/2024, emersa nell'ambito delle indagini relative al procedimento penale n. 3394/2023 RGNR avviato dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia.

In particolare, si sarebbe accertato che la casa di cura Villa dei Gerani Gestione s.r.l. dal 2012 al 2022, sebbene sprovvista degli specifici provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività

sanitaria e di accreditamento di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, aveva reso prestazioni sanitarie chirurgiche di specialistica ambulatoriale nella disciplina di oculistica in APA-PAC (accorpamenti di prestazioni ambulatoriali - pacchetti ambulatoriali complessi) a carico del sistema sanitario regionale (SSR) ottenendo, in virtù di appositi accordi contrattuali stipulati annualmente con l'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, un compenso complessivo di € 9.149.403,81.

Veniva quindi prospettata una ipotesi di truffa aggravata ascrivibile ai rappresentanti legali della società titolare della struttura sanitaria (Curatola dal 01/09/2010 al 05/08/2014 e Rigazzi fino al 28/04/2024) e censurate le condotte di Euticchio (responsabile del procedimento nonché di direttore di struttura complessa presso l'ASP-VV dal 01/01/2012 al 30/04/2023), il quale aveva espresso parere di regolarità tecnica-procedurale nelle varie delibere aziendali a seguito delle quali venivano liquidati alla struttura privata i relativi rimborsi, consentendo la remunerazione di prestazioni erogate in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Ai fini della ricostruzione della fattispecie la procura richiamava la disciplina di riferimento (d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e, in particolare, gli artt. 8 *bis* ss., su autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) ponendo l'accento sul ruolo dell'autorizzazione (quale meccanismo di controllo primario per

assicurare che tutte le strutture sanitarie rispettino i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi indispensabili per offrire servizi sicuri ed efficaci al pubblico), dell'accreditamento (che attesta l'idoneità della struttura a erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN, costituendo un prerequisito per stipulare accordi contrattuali con la regione e le aziende sanitarie per l'erogazione di servizi e per ricevere i relativi finanziamenti pubblici) e degli accordi contrattuali con la regione e le aziende sanitarie (per definire formalmente i termini e le condizioni in base ai quali fornire prestazioni sanitarie coperte dai livelli essenziali e uniformi di assistenza e necessari per integrare la struttura nella rete di erogazione dei servizi del SSN e ricevere finanziamenti pubblici per le prestazioni erogate).

Specificava l'atto introduttivo che con decreto del commissario *ad acta* n. 82 del 08/05/2019 nella Regione Calabria, in attuazione del d.m. salute n. 70 del 02/04/2015, veniva introdotta la tipologia della chirurgia ambulatoriale complessa, compresi gli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), definendo i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici relativamente a tale tipo di chirurgia.

Era emerso a questo riguardo, che la società sopra indicata, nell'ambito delle plurime prestazioni rese a carico del SSR, aveva fornito prestazioni chirurgiche di specialistica ambulatoriale di oculistica in APA-PAC in carenza di specifica autorizzazione e relativo accreditamento; tuttavia la struttura

privata e la ASP-VV (basandosi sui pareri di regolarità tecnico-procedurale resi da Giuseppe Euticchio) avevano sottoscritto accordi contrattuali per l'acquisto delle prestazioni in cui erano stati indicati provvedimenti autorizzativi e di accreditamento che non riguardavano la particolare tipologia di servizio, legittimando poi la liquidazione dei relativi corrispettivi.

In proposito, la Procura regionale faceva riferimento al contratto del 2014 dove era indicato "*l'erogatore, giusti DD.GG.RR. 13 n. 745 e nr. 116 datati rispettivamente 04.11.2009 e 12.02.2010 e giusti DD.PP.GG.RR. n. 26 del 21.03.2012, n. 128 dell'11.072012 e n. 202 del 20.12.2012, è soggetto accreditato con il S.S.R. della Regione Calabria per l'erogazione nella disciplina di APA (accorpamenti di prestazioni ambulatoriali) e PAC (pacchetti ambulatoriali complessi)*", specificando che locuzioni simili erano indicate anche per le altre annualità.

Quindi, richiamato analiticamente l'*iter* per l'accreditamento e le vicende che avevano interessato la società, la procura rappresentava che:

- con d.p.g.r. n. 128 dell'11/07/2012 era stato revocato, a decorrere dal 10/07/2012, l'accreditamento della struttura sanitaria Villa dei Gerani s.r.l. limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente d.p.g.r. n. 1/2011 (tra le quali 3 p.l. per oculistica);
- con d.c.a. n. 15 del 08/02/2017, la struttura, sulla base

di una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti, era stata provvisoriamente autorizzata alla riconversione/trasformazione delle attività accreditate (tra le quali non risultavano incluse le prestazioni di oculistica in APA-PAC);

- con d.c.a. n. 31 del 20/02/2019, era stata accreditata per le prestazioni specialistiche ambulatoriali, tra le quali figurava anche l'oculistica (ma non anche in APA-PAC);

- la struttura in data 29/07/2022 avviava il percorso autorizzativo per l'erogazione di pacchetti ambulatoriali complessi (APA-PAC) di oculistica e, sino a tutto il 2023, tale *iter* burocratico non risultava ancora concluso, quindi nel periodo 2012-2022, aveva erogato prestazioni ambulatoriali complesse (APA-PAC) di oculistica in carenza di autorizzazione e accreditamento, ottenendo tuttavia l'indebito rimborso da parte dell'ASP e in tale periodo l'istruttoria relativa alla contrattualizzazione ed alla liquidazione delle prestazioni ambulatoriali complesse era stata curata da Euticchio in qualità di responsabile del procedimento.

Per tali fatti la citazione indicava che il giudice per le indagini preliminari di Vibo Valentia, con decreto del 15/04/2024, aveva disposto un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla concorrenza del valore di euro 9.149.403,81, corrispondente al profitto del reato di cui all'art. 640-*bis* c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni

pubbliche), poi ridotto dalla sezione riesame.

Pertanto, prospettato il nesso causale tra la condotta decettiva (agevolata dal funzionario istruttore) e la realizzazione del danno, il requirente contestava, quanto al Curatola e al Rigazzi, quali amministratori della società, il dolo con volontà dell'evento dannoso, avendo proposto e sottoscritto contratti annuali con l'ASP di Vibo Valentia dichiarando falsamente che la struttura sanitaria fosse stata debitamente autorizzata —all'esercizio dell'attività sanitaria e di accreditamento con il SSR, in relazione alle prestazioni sanitarie chirurgiche di specialistica ambulatoriale complessa nella disciplina di oculistica in APA-PAC.

Anche nei confronti di Euticchio, direttore p.t. e responsabile del procedimento presso l'ASP di Vibo Valentia, veniva contestato il dolo (prospettato in termini di dolo eventuale) o, in subordine, la colpa gravissima, avendo espresso parere di regolarità tecnica-procedurale (e, in ogni caso, per non aver mai segnalato le gravissime carenze che infirmavano lo *status* della struttura sanitaria gestita dalla Villa dei Gerani s.r.l.) nelle varie delibere adottate dalla medesima azienda a seguito delle quali sarebbero stati liquidati indebiti rimborsi per le prestazioni chirurgiche nella suddetta disciplina specialistica.

Sulla giurisdizione il requirente contabile richiamava, per la società e gli amministratori, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito condivisa al riguardo (Sezioni Unite della

Cassazione, ord. 31/01/2023, n. 2882 e Corte dei conti Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 5/2024 e sez. Giur. Calabria n. 210/2022) sia per gli amministratori della casa di cura privata (per aver proposto e sottoscritto contratti e chiesto successivamente il rimborso per l'esecuzione di prestazioni in carenza di autorizzazione ed accreditamento), sia per il sig. Euticchio (per omessa segnalazione delle criticità e l'indebita attestazione di regolarità protratta nel tempo 2012-2022 degli accordi contrattuali e dei provvedimenti istruttori preordinati alla stipula).

Quanto al danno faceva leva sull'assenza delle autorizzazioni, dovendosi necessariamente prescindere, a dire del requirente, dalla verifica sulla effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie e sulla qualità delle medesime, poiché l'amministrazione sanitaria non sarebbe stata in grado di verificare e controllare le attività svolte (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 168 del 04/01/2023 e Cass. civ., Sez. III, Ordinanza 20/06/2024, n. 16980, Corte dei conti, Sezione giur. Campania, sent. n. 1319/2021).

Quindi, ravvisato l'occultamento doloso anche nelle dichiarazioni dei legali rappresentanti della "Villa dei Gerani" (falsa attestazione del possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento), individuava ai fini della prescrizione il *dies a quo* dall'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo penale (15/04/2024) e la successiva trasmissione della *notitia*

damni alla Procura contabile (giugno 2024).

In ordine alla quantificazione della domanda risarcitoria, in via principale contestava a Curatola Cesare in solido con Villa dei Gerani Gestione S.r.l. ed Euticchio Giuseppe un danno di € 1.307.179,00 e a Rigazzi Guido in solido con Villa dei Gerani Gestione S.r.l. ed Euticchio Giuseppe un danno di € 7.511.363,41 (con relative indicazione dei riparti interni); in via subordinata contestava il dolo in capo ai soggetti privati beneficiari delle erogazioni e la colpa grave in capo al funzionario istruttore, prospettando una diversa ripartizione sussidiaria per Euticchio (rispettivamente in € 261.435,80 e € 1.502.272,68).

2. Con memoria del 29.5.2026 il convenuto Giuseppe Euticchio eccepiva in via preliminare l'intervenuta prescrizione (di tutti i pagamenti fino al 15 settembre 2020, antecedenti al quinquennio della notifica dell'invito a dedurre) e l'assenza dell'occultamento doloso, poiché gli atti amministrativi rilevanti e i contratti sono stati conosciuti dall'ASP e dalla regione che avrebbero interpretato il quadro normativo in modo conforme a quello del convenuto.

Contestava il merito della richiesta, richiamando gli accreditamenti ottenuti dalla struttura d.d.g. n. 22026/2007 e d.d.g. n. 1478/2009 (autorizzazione all'esercizio e accreditamento per la disciplina di oculistica) e d.g.r. n. 745 del 4 novembre 2009 ("*le strutture ospedaliere private sono da ritenersi accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche*

ambulatoriali per le specialità per le quali risultano accreditate per prestazioni ospedaliere") ribadito dalla d.g.r. n. 116 del 12 febbraio 2010, pertanto la struttura sarebbe da ritenersi accreditata anche per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella medesima branca, ivi comprese le prestazioni di chirurgia ambulatoriale complessa (APA-PAC) successivamente definite dal d.p.g.r. n. 47/2011.

Quindi rappresentava che con d.p.g.r.-c.a. n. 1 del 5 gennaio 2011 la regione aveva disposto l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie private (Villa dei Gerani s.r.l. risultava accreditata per chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, oculistica e – per quanto attiene alla specialistica – «prestazioni di cui alla d.g.r. n. 745/09), il successivo d.p.g.r.-c.a. n. 47/2011 avrebbe determinato il passaggio delle prestazioni oculistiche al regime ambulatoriale e il d.p.g.r. n. 26 del 21 marzo 2012 avrebbe interessato – esclusivamente – il trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno; rappresentava che il d.p.g.r.-c.a. n. 128/2012 avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività in forma di chirurgia ambulatoriale anche all'oculistica; vi sarebbe dunque stata la definizione del passaggio dal regime di ricovero a quello ambulatoriale, avendo detto provvedimento revocato l'accreditamento limitatamente ai posti letto per acuti in regime di ricovero ordinario e/o diurno, ma non l'accreditamento per l'attività specialistica ambulatoriale, che seguiva un regime

autonomo in forza della d.g.r. 745/2009.

In tal senso richiamava:

- la nota del sub-commissario D'Elia del 25 ottobre 2012, ritenendo che le prestazioni specialistiche ambulatoriali (ivi comprese quelle di oculistica, che rientravano nell'allegato A del d.p.g.r. n. 1/2011 richiamato nella nota) potevano continuare a essere erogate anche in discipline non contrattualizzate per i ricoveri;
- il d.c.a. n. 15/2017, che confermava espressamente l'accreditamento per le prestazioni APA-PAC di oculistica, il d.c.a. n. 31 del 20 febbraio 2019, dove si dava atto che la struttura risultava accreditata definitivamente per *"Prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni "APA-PAC" già precedentemente erogate e nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi specifici"* e il d.c.a. n. 82 dell'8 maggio 2019 (e successive proroghe) a conferma della legittimità dell'operato poiché ha riconosciuto che, prima del 2019, non esistevano requisiti specifici regionali per gli APA-PAC, e ha stabilito una disciplina transitoria che consentiva la prosecuzione dell'attività nelle more del completamento delle procedure di adeguamento;
- le azioni di Villa dei Gerani dopo il d.c.a. n. 82/2019, con la tempestiva attivazione delle procedure e il positivo

riscontro di tutti gli organi competenti (le varie istanze depositate, il verbale OTA del 27 novembre 2019: la verifica positiva dei requisiti, i pareri favorevoli dell'ASP di Vibo Valentia – aprile/maggio 2020, e il d.c.a. n. 197 del 4 aprile 2025, con cui la Regione ha accreditato definitivamente Villa dei Gerani per le prestazioni APA-PAC di oculistica).

La difesa rappresentava, inoltre, che con la nota regionale prot. 399678 del 4.12.2020 la regione aveva riconosciuto il disallineamento procedurale e che tutte le strutture accreditate per la disciplina di oculistica in Calabria (sette) avevano continuato a erogare prestazioni APA-PAC di oculistica in favore del SSR, stipulando regolari contratti con le rispettive ASP.

Il convenuto escludeva la sussistenza dell'elemento soggettivo, anche alla luce della novella legislativa si cui alla legge n. 1/2026, stante il quadro normativo di riferimento di estrema complessità, con numerosi decreti commissariali succedutisi nel tempo, e invocava il valore scusante della nota del sub-commissario del 25 ottobre 2012, in quanto proveniente dall'organo apicale della gestione commissariale, che aveva natura di atto di indirizzo vincolante per tutte le articolazioni del SSR.

Evidenziava, altresì, l'insussistenza del danno perché le prestazioni sanitarie di oculistica in APA-PAC sono state effettivamente e correttamente erogate, sicché l'ASP di Vibo

Valentia ha ricevuto un servizio di valore corrispondente alla spesa sostenuta.

3. Con memoria del 29.5.2026 il convenuto Guido Rigazzi offriva schematica ricostruzione della vicenda e formulava eccezione di prescrizione parziale, richiamando i contratti sottoscritti dal 2014 al 2023 (l'ultimo dei quali non rientra nel periodo temporale contestato 2012/2022) e la circostanza di non aver mai dichiarato che Villa dei Gerani Gestione s.r.l. fosse provvista dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e di accreditamento con il SSR calabrese di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, in relazione alle prestazioni sanitarie chirurgiche di specialistica ambulatoriale nella disciplina di oculistica in APA- PAC, ma solo il possesso dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali richiesti dalla normativa e che il contenuto dei contratti è predeterminato per legge e pertanto gli stessi sono predisposti materialmente dall'amministrazione sanitaria, con l'effetto che l'*exordium praescriptionis* andrebbe individuato nel momento del pagamento delle somme oggetto del risarcimento.

Contestava inoltre l'asserito dolo a suo carico richiamando l'art. 21, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ed evidenziava la propria buona fede (nella convinzione che le erogazioni in APA PAC venissero erogate per l'accreditamento della disciplina di oculistica del d.p.g.r. n. 1/2011 e del d.p.g.r. n. 47/2011), anche alla luce del sistema dei controlli preventivi.

Il convenuto inoltre contestava la condotta causale per come delineata dall'atto di citazione, attesa l'esistenza delle autorizzazioni ed accreditamenti, poiché, alla luce dei vari provvedimenti amministrativi intervenuti, dal secondo semestre 2012 al 2019, le prestazioni APA-PAC di oculistica potevano essere legittimamente erogate da Villa dei Gerani mentre dal 2019 in poi, pur non avendo più accreditamento per posti letto di oculistica, la struttura si sarebbe comunque adeguata alle prescrizioni di cui al d.c.a. n. 82, al fine di "*continuare ad erogare*" prestazioni di APA-PAC per oculistica, sottoscrivendo i relativi contratti in forza della normativa transitoria, più volte prorogata, fino al 2022.

In particolare, con riferimento al d.p.g.r.- c.a. n. 128 dell'11 luglio 2012, il sig. Rigazzi argomentava ampiamente sul fatto che non vi sarebbe stata alcuna revoca generalizzata, ma l'attuazione di una precisa strategia di riorganizzazione della rete sanitaria; richiamava, inoltre, la nota del sub-commissario *ad acta*, dott. Luigi D'Elia, indicata quale interpretazione autentica e vincolante che ha generato un legittimo affidamento in capo agli operatori del settore.

Quindi, rilevava il vizio logico della tesi accusatoria nel volere estendere retroattivamente i requisiti definiti con il d.c.a. n. 82/2019 per ottenere autorizzazione ed accreditamento per APA-PAC a fattispecie precedenti, che erano invece disciplinate da norme vigenti all'epoca, per effetto delle quali tali prestazioni

potevano essere erogate in forza di autorizzazione ed accreditamento per la relativa disciplina nell'ambito della chirurgia ambulatoriale e in questo periodo (fra il 2011 ed il 2019), Villa dei Gerani avrebbe legittimamente erogato le prestazioni contestate di oculistica, essendo autorizzata ed accreditata per la chirurgia ambulatoriale di tale disciplina.

Quanto poi all'asserita prova della consapevolezza decettiva veniva indicato che la società aveva agito per adeguarsi alla nuova normativa di cui al d.c.a. n. 82/2019.

Infine, il convenuto sosteneva l'insussistenza del danno erariale, richiamando l'art. 1-bis della l. 14/01/1994, n. 20, poiché la società ha erogato le prestazioni sanitarie in favore dell'utenza, ricevendo dall'amministrazione il relativo corrispettivo come da accordi stipulati annualmente.

4. Con memoria dell'1.6.2026, la società Villa Dei Gerani – Gestione s.r.l. prospettava anch'essa l'insussistenza del presupposto dell'illecito e del danno erariale per radicale infondatezza della pretesa e, pertanto, adduceva la piena legittimità delle prestazioni rese dalla società, richiamando gli atti amministrativi intervenuti e la circostanza che soltanto con d.c.a. n. 82/2019, sono stati definiti i requisiti specifici per "*la nuova autorizzazione e accreditamento*".

La difesa formulava istanza di sospensione del procedimento per la rilevanza del giudizio penale, richiamando la pregiudizialità tecnica ex art. 106 c.g.c., poiché i due giudizi, contabile e

penale, vertono sul medesimo nucleo fattuale.

Nel merito rappresentava che le somme riscosse altro non erano che il corrispettivo di prestazioni "*effettivamente e correttamente eseguite*", con conseguente assenza di un danno patrimoniale per l'erario.

In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20, dovendosi individuare il *dies a quo* nel momento in cui si è prodotto l'evento dannoso, ovvero nell'atto di ogni singolo pagamento ritenuto indebito, trattandosi di fatti palesi e non occultati, e considerato che l'invito a dedurre era stato notificato il 30/06/2025.

Rilevava, poi, l'assenza di qualsivoglia condotta dolosa da parte della società e la piena consapevolezza dell'ASP rispetto ai rapporti contrattuali, anche perché l'ASP sarebbe la "parte forte" del rapporto siccome organo della pubblica amministrazione.

Essa, infatti, avrebbe predisposto e stipulato i contratti con Villa dei Gerani Gestione s.r.l., anno dopo anno, assumendo in tal modo anche la posizione di l'organo istituzionalmente deputato a effettuare le verifiche sui titoli abilitativi e sull'accreditamento delle strutture operanti sul proprio territorio, a ricevere le fatture e a controllarle ai fini della successiva liquidazione, previo parere di regolarità tecnico-procedurale dei propri funzionari; in particolare la predisposizione e la stipula dei contratti sarebbe stata effettuata esclusivamente dall'ASP, sia

nella forma che nel contenuto, pertanto la società avrebbe operato nel legittimo affidamento riposto nei provvedimenti regionali, nelle note esplicative del sub-commissario, nella prassi consolidata delle ASP, nella validazione costante dei flussi informativi da parte della stessa amministrazione regionale, nonché nel continuo monitoraggio in ordine alla spesa ed all'appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, consentito per oltre 10 anni (2012/2022), dal sistema regionale dei flussi informativi sulle prestazioni ambulatoriali di oculistica previste negli APA e nei PAC.

5. Con memorie dell'1.6.2026 il convenuto Cesare Curatola eccepiva in via pregiudiziale l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità e del diritto al risarcimento del danno, poiché i fatti a lui contestati si riferiscono alla sottoscrizione dei contratti per le annualità 2012 e 2013 e ai conseguenti pagamenti effettuati dall'ASP in quel biennio (l'ultimo dei quali era del 28/01/2015), rilevando l'assenza dell'occultamento doloso poiché la situazione amministrativa e autorizzativa della struttura era nota all'ASP di Vibo Valentia, la quale era parte attiva nella predisposizione e sottoscrizione dei contratti, sicché disponeva di tutti gli elementi per valutarne la legittimità.

Rappresentava, inoltre, l'assenza di un effettivo danno patrimoniale non essendo in contestazione né la quantità, né la qualità delle prestazioni specialistiche di oculistica rese in APA-

PAC in esecuzione dei tre contratti sottoscritti dal deducente negli anni 2012 e 2013; in proposito invocava peraltro il principio della *compensatio lucri cum damno*.

Nel merito deduceva l'infondatezza degli addebiti e la piena legittimità dell'operato alla luce del quadro normativo *ratione temporis* vigente (e non, quini, in conseguenza di provvedimenti successivi alla sua gestione, come i d.c.a. n. 81/2016 e n. 82/2019, che hanno introdotto un regime nuovo e specifico per le APA-PAC).

Rappresentava inoltre che la sottoscrizione di ogni contratto, in cui si sarebbe cristallizzata la condotta decettiva, ha costituito solamente l'atto formale conclusivo di un *iter* amministrativo complesso, evidenziando che l'ASP disponeva direttamente degli elementi documentali formati dallo stesso S.S.R. sul possesso dell'autorizzazione e sull'accreditamento da parte della struttura, richiamando in proposito il d.P.R. n.445/2000 (artt. 43 e segg.) in tema di documentazione amministrativa.

Rilevava, poi, che nel contratto la dichiarazione di cui al punto 2.1. ha riguardato esclusivamente il possesso attuale e l'impegno a mantenere i requisiti "*strutturali, tecnologici ed organizzativi*" e sull'autorizzazione e l'accreditamento richiamava la d.g.r. n. 745 del 4.11.2009.

Quanto poi all'accertamento dei "requisiti minimi" di cui al citato d.p.g.r. n. 128 dell'1.7.2012, sosteneva che la struttura sanitaria era stata oggetto di rigorosa verifica da parte della

competente commissione dell'ASP la quale, con verbale del 14.12.2012, aveva espresso "*parere favorevole in relazione al possesso dei requisiti di autorizzazione/accreditamento della Casa di Cura "Villa dei Gerani"*.

Richiamava poi il d.p.g.r. n. 47/2011 e il d.p.g.r. n. 189 del 14.12.2012, di determinazione dei tetti di spesa per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogata da privati per l'anno 2012; dunque, rappresentava di aver erogato legittimamente per gli anni 2012 e 2013 le prestazioni ambulatoriali APA di oculistica in virtù della "clausola di salvaguardia" di cui al decreto n.128/2021, senza fornire alcuna dichiarazione fraudolenta o aver procurato a sé vantaggio illegale e pregiudizio all'ASP ed al SSR.

Sosteneva, poi, l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, considerato che in ogni contratto nel punto *sub* lett. g), è proprio l'ASP predisponente a dichiarare che "*L'erogatore è soggetto accreditato con il S.S.R. per l'erogazione di APA e PAC*"; ancora, prospettava la responsabilità dell'ASP, del direttore amministrativo e della direzione sanitaria aziendale che avevano espresso sempre il loro parere positivo in tutti gli atti deliberativi relativi alle prestazioni rese nel periodo di interesse (oltre che del collegio dei revisori, del dipartimento regionale tutela della salute ed degli uffici del commissario, per il piano di rientro e per i dovuti controlli, specificando che nel 2012 l'organo preposto dell'ASP aveva effettuato n. 13 controlli).

Relativamente all'elemento soggettivo, rappresentava infine la necessità di intendere il dolo in senso penalistico e faceva presente che, come dimostrato documentalmente (d.p.g.r. n.96/2015), gli organi regionali erano consapevoli che tutte le strutture private avevano subito la revoca degli accreditamenti, ma che in virtù della "clausola di salvaguardia" in esso contenuta avrebbero potuto continuare ad erogare le prestazioni "*in regime di autorizzazione sanitaria all'esercizio*".

Quindi indicava il legittimo affidamento sull'interpretazione fornita dagli stessi organi regionali e invocava l'insussistenza del danno erariale per avvenuta *compensatio lucri cum damno*.

6. La procura depositava note per l'udienza prendendo posizione sulle difese dei convenuti.

7. All'udienza del 23.6.2026 le parti concludevano come da verbale d'udienza.

DIRITTO

8. In via preliminare alcuni convenuti hanno eccepito, nel corso della discussione orale, l'inammissibilità delle note per l'udienza depositate dalla procura regionale a seguito della costituzione delle parti.

L'eccezione è infondata in quanto, pur non essendo disciplinate dal codice di rito, esse richiamano rilievi già espressi nell'atto introduttivo, rispetto alle eccezioni formulate nelle deduzioni all'invito a dedurre, non portando alcun nuovo elemento d'esame e sostanzialmente si sovrappongono al contenuto della

discussione orale.

9. L'istanza di sospensione del giudizio contabile in attesa di definizione del giudizio penale, sollevata dalla società convenuta, è infondata; si rappresenta, infatti, che l'art. 106 c.g.c. dispone che "*il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con l'efficacia di giudicato*" e tale norma riproduce il contenuto dell'art. 295 c.p.c., rispetto al quale la giurisprudenza contabile ha condiviso l'interpretazione restrittiva seguita dalla giurisprudenza civile (*ex pluribus*, Cass. civ., Sez. II, 11 agosto 2011, n. 17212), affermando che i principi ricavabili dall'art. 295 c.p.c. inducono a considerare necessaria la sospensione del giudizio solo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice (in questo caso il giudice penale), sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Sulla base di tale principio non è sufficiente che tra le due controversie vi sia un rapporto di mera pregiudizialità logica,

occorrendo anche il predetto rapporto di pregiudizialità tecnica (Corte dei conti, SS.RR., ord. 26 aprile 2012, n. 1), ossia quando la decisione della causa pregiudicante riflette i suoi effetti su quella che ne verrebbe perciò pregiudicata, ma non quando il nesso tra l'una e l'altra causa sia di tipo meramente logico (di talché la questione possa essere decisa *incidenter tantum* dal giudice della causa che si ipotizza pregiudicata), con la conseguenza che le due azioni, penale ed erariale, correnti in parallelo, cumulative e non alternative, sono autonome e reciprocamente indipendenti.

Inoltre, per pacifica giurisprudenza il giudizio contabile è autonomo dal giudizio penale, anche quando la procura contabile agisca sulla base della documentazione proveniente da tale giudizio. Infatti, è ben possibile che fatti ed elementi valutati in un determinato modo in ambito penale ricevano una diversa lettura – e prospettazione in sede di azione giudiziaria – nel giudizio di responsabilità amministrativa che, come noto, persegue finalità sue proprie (sostanzialmente risarcitorie) diverse da quelle a cui è volto il giudizio penale.

10. In via preliminare, nel merito, si premette che le questioni di diritto verranno trattate secondo l'ordine logico ritenuto più corretto per la definizione della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio.

11. Ai fini del corretto inquadramento del caso in esame, l'elemento che assume ruolo centrale, da un lato, nella

contestazione della procura erariale, anche come richiamato nelle note per l'udienza, e, dall'altro, delle difese è il d.p.g.r. n. 128 dell'11/07/2012 con cui è stato revocato, a decorrere dal 10/07/2012, l'accreditamento della struttura sanitaria Villa dei Gerani s.r.l. limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente d.p.g.r. n. 1/2011.

Le parti hanno ampiamente argomentato sotto il profilo esegetico del provvedimento, richiamando anche ulteriori atti successivi volti a definirne l'effettiva portata.

L'interprete è pertanto chiamato a valutare il senso e gli effetti del provvedimento nella fattispecie di cui si discute, inserita in una materia particolarmente complessa, quale quella della sanità, caratterizzata da un contesto normativo-disciplinare articolato ed eterogeno in cui la *reductio ad unum* presenta particolarità per la presenza di plurimi interventi spesso non del tutto coerenti ed armonici.

Per quanto qui di interesse, dalla sequenza cronologica degli atti di causa emerge che:

a) la delibera di giunta regionale n. 541 del 4.8.2008 stabiliva, al punto 35, che gli interventi ivi indicati (per la branca specialistica oculistica: intervento di cataratta con o senza impianto di lente intraoculare) venivano erogati in regime ambulatoriale, che l'erogazione delle prestazioni in oggetto "*deve avvenire esclusivamente presso gli erogatori pubblici e privati*

accreditati che attualmente erogano le medesime prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno" e che "*le strutture private accreditate per il regime di ricovero nelle specifiche discipline erogano in via temporanea le predette prestazioni nel regime ambulatoriale*";

b) con decreto del presidente della giunta regionale n. 1 del 5 gennaio 2011 veniva disposto l'accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie indicate nel relativo allegato ("A"), sulla base delle verifiche effettuate e, tra queste, risultava anche la struttura "Villa dei Gerani s.r.l.", prevedendo per le discipline chirurgia generale, oculistica e ostetricia e ginecologia i relativi posti letto (in particolare per oculistica n. 1 posto letto per ricovero ordinario e n. 2 posti letto in day hospital/day surgery), oltre la specialistica per la disciplina di diagnostica per immagini RMN;

c) con d.p.g.r. n. 47 del 21.6.2011 veniva recepito l'accordo tra la struttura commissariale e l'associazione ospedaliera privata AIOP con il quale erano state concordate in via provvisoria le tariffe delle prestazioni da erogarsi nel regime ambulatoriale, nonché di approvare gli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA), le prestazioni ambulatori compresse (PAC) e le prestazioni semplici relative al passaggio al regime ambulatoriale di cui all'allegato B del decreto.

In particolare, nell'ambito dell'indirizzo strategico di potenziare forme di assistenza alternative al ricovero, veniva indicato il

trasferimento di alcune attività verso il regime ambulatoriale e il potenziamento e qualificazione di tale assistenza, attivando ed organizzando con adeguata dotazione di risorse le modalità ambulatoriali per le prestazioni allora erogate in regime di ricovero.

Il decreto specificava altresì, che "*l'erogazione delle prestazioni in questione deve avvenire presso gli erogatori pubblici e privati accreditati che attualmente erogano le medesime prestazioni in regime di ricovero ordinario o diurno*";

d) con d.p.g.r. n. 26 del 21.3.2012 veniva approvata la relazione illustrativa, ivi allegata, costituente parte integrante della delibera e la ridefinizione della rete degli erogatori privati accreditati, nell'ambito del trattamento delle acuzie, in regime di ricovero ordinario e/o diurno.

La relazione, alla voce "*Azioni. sviluppo e prospettive*", evidenziava al punto 1), lett. d), che ai fini dell'integrazione delle strutture private con la rete ospedaliera pubblica: "*Per tutte le case di cura di cui al presente decreto è consentita ai fini di assicurare la presa in carico del paziente lo svolgimento dell'attività di chirurgia ambulatoriale, e di diagnostica ambulatoriale nei limiti che saranno fissati del relativo budget della specialistica anche in discipline che non rientrano nella contrattualizzazione per i ricoveri in regime ordinario e/o ricoveri in regime diurno*";

e) successivamente, con il decreto del presidente della

giunta regionale n. 128 dell'11.7.2012 veniva revocato, a far data dal 10 luglio 2012, "*l'accreditamento della struttura sanitaria privata denominata Casa di Cura "Villa dei Gerani s.r.l."* […], *limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente D.P.G.A. n. 1/2011 e relativi allegati*" e contestualmente autorizzata e accreditata la struttura "*per le seguenti specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno: Chirurgia Generale (cod. 09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, per n. 20 (venti) posti letto in ricovero ordinario con patologie chirurgiche anche di interesse urologico e ginecologico; n. 2 (due) posti letto in Day Surgery in regime diurno; per complessivi n. 22 (ventidue) posti letto, di cui 20 (venti) in ricovero ordinario e 2 (due) in Day Surgery; Chirurgia ambulatoriale riferita alle discipline sopra indicate*".

Il decreto specificava che l'autorizzazione e accreditamento era sottoposto a condizione sospensiva a seguito di positiva verifica da parte della "*Commissione aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento dell'A.S.P. territorialmente competente ai sensi dei DD.P.G.R. n. 28/2010 e n. 23/2011, in ordine al possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dalla L.A. n. 24/2008 e dal Regolamento regionale n. 13/2009*" e che "*al completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge inerenti tutte le strutture interessate dal processo avviato con il D.P.G.R. n. 26/2012, ad opera delle Commissioni aziendali*

preposte, sarà adottato un provvedimento ricognitivo per individuare complessivamente le strutture autorizzate e accreditate per le relative prestazioni e tale provvedimento costituirà presupposto essenziale per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. al fine di consentire l'esercizio dell'attività prevista a carico del S.S.R.”.

Stabiliva, infine, quale clausola di salvaguardia che “*le prestazioni oggetto di revoca e non nuovamente accreditate potranno continuare ad essere erogate in regime di autorizzazione sanitaria all'esercizio, laddove persista il mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa (L.A. n. 24/2008 e Regolamento regionale n. 13/2009)*”.

Ebbene, in tale contesto disciplinare, facendo applicazione delle regole interpretative dell’art. 12 delle preleggi, emerge che a fronte di un accreditamento definitivo per determinate discipline (chirurgia generale, oculistica e ostetricia e ginecologia, oltre la specialistica per la diagnostica), in ragione della razionalizzazione disposta con gli APA-PAC, veniva sì revocato l'accreditamento della casa di cura "Villa dei Gerani s.r.l." […], ma “*limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente D.P.G.A. n. 1/2011*”.

Quindi, stando al tenore letterale delle parole e alla connessione

tra di esse, la revoca doveva intendersi limitata alle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno di cui al precedente decreto n. 1/2011, autorizzando espressamente con tale provvedimento le specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno di "*Chirurgia Generale (cod. 09) ad indirizzo prevalente di laparoscopia e/o endoscopia, per n. 20 (venti) posti letto in ricovero ordinario con patologie chirurgiche anche di interesse urologico e ginecologico; n. 2 (due) posti letto in Day Surgery in regime diurno; per complessivi n. 22 (ventidue) posti letto, di cui 20 (venti) in ricovero ordinario e 2 (due) in Day Surgery; Chirurgia ambulatoriale riferita alle discipline sopra indicate*".

Con riferimento a tale ultimo inciso (ossia l'autorizzazione espressa alla chirurgia ambulatoriale "*riferita alle discipline sopra indicate*"), la procura regionale ritiene che esso si riferisca alla disciplina di chirurgia generale espressamente autorizzata per i ricoveri ordinari e day surgery, mentre le difese ritengono che esprimendosi al plurale ("discipline") sarebbe da riferirsi a quelle precedentemente autorizzate (tra cui l'oculistica).

Ora, sebbene non appaia convincente il ragionamento della difesa con riferimento a tale espressione, costituendo una formula di rito stereotipata come risulta anche in altre delibere simili, in ogni caso il passaggio in cui la revoca viene decretata "*limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente D.P.G.A. n. 1/2011 e relativi allegati*" lascia intendere che la

volontà fosse quella di consentire la prosecuzione delle attività precedentemente autorizzate, ove realizzate in regime ambulatoriale (ossia quello verso cui tendeva il sistema); dunque, la revoca non sembra aver interessato anche gli interventi di natura ambulatoriale previsti dal d.p.g.r. n. 47 del 21.6.2011 ed espressamente consentiti dalla relativa relazione illustrativa di cui al d.p.g.r. n. 26 del 21.3.2012, riferiti alle specialità di oculistica e ostetricia e ginecologia.

Peraltro, la circostanza che si fosse in presenza di una fase di passaggio tra diversi regimi e di una disciplina transitoria, emerge dalla successiva disposizione (indicata quale clausola di salvaguardia) secondo cui "*le prestazioni oggetto di revoca e non nuovamente accreditate potranno continuare ad essere erogate in regime di autorizzazione sanitaria all'esercizio, laddove persista il mantenimento dei requisiti minimi previsti dalla vigente normativa*".

Partendo dunque da tali premesse, alla luce del decreto da ultimo richiamato, devono essere letti in continuità i successivi provvedimenti adottati e, in particolare, il d.p.g.r. n. 202 del 20.12.2012, con il quale – vista "*la delibera n. 1581/CS del 31 ottobre 2012 della Commissione Straordinaria dell'ASP di Vibo Valentia avente per oggetto: "Casa di Cura Villa dei Gerani: Verbale Commissione aziendale per I'autorizzazione e I'accreditamento - ASP di Cosenza. Espressione parere. Trasmissione.", la quale recependo il verbale di verifica della*

Commissione Aziendale dell'ASP competente esprime parere favorevole riguardo al possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla L.R. n. 24/2008, dal Regolamento regionale n.13/2009" – veniva confermata l'autorizzazione e l'accreditamento concessi con il d.p.g.r. n. 128 del 11.07.2012 alla struttura.

Inoltre, a corroborare tale impostazione milita di d.p.g.r. n. 129 del 11.7.2012, il quale, "*vista la deliberazione n. 847/CS del 06/06/2012 con la quale la Commissione Straordinaria dell'ASP di Vibo Valentia, prendendo atto del Verbale della Commissione Aziendale per l'autorizzazione e l'accreditamento, esprime parere sfavorevole sulla sussistenza dei requisiti organizzativi al fine dell'autorizzazione e dell'accreditamento della struttura privata "Villa dei Gerani s.r.l." relativamente all'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia*", ha espressamente disposto la revoca dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, della struttura sanitaria, precedentemente concessa con il decreto n. 1/2011.

La circostanza che con riferimento a queste discipline (già indicate nel decreto di accreditamento definitivo) sia stato adottato apposito decreto di revoca, a seguito di verbale sfavorevole della commissione aziendale, mal si concilia con la prospettiva della procura regionale secondo cui il decreto n. 128/2012 (peraltro immediatamente precedente al decreto n. 129/2012, emesso lo stesso giorno) avrebbe disposto la revoca

tour court di tutte le modalità di intervento (anche quelle ambulatoriali) per le specialità precedentemente autorizzate.

Rileva altresì, ad ulteriore chiarimento della situazione che si era creata in tale fase di riordino, la nota del sub-commissario dott. Luigi D'Elia del 25.10.2012 (doc. 29 allegato alla notizia di danno), recante chiarimenti rispetto all'attività specialistica ambulatoriale delle case di cura ospedaliere private accreditate, dove, facendo riferimento alla riconfigurazione dell'assetto assistenziale di cui al d.p.g.r. 26/2012, rappresentava che "*In ordine all'attività in regime di ricovero ordinario/diurno detta riconfigurazione ha comportato la cassazione di alcune specialità precedentemente accreditate/contrattualizzate. In merito alle attività specialistiche, erogate in regime ambulatoriale, tra cui quelle indicate nell'allegato A di cui al D.P.G.R. n. 1/ 2021, la relazione illustrativa allegata al D.P.G.R. 26/2012 ha precisato che essa sarà svolta "… nei limiti fissati dal relativo budget anche in discipline che non rientrano nella contrattualizzazione per i ricoveri in regime ordinario e/o ricoveri in regime diurno*".

La nota assume importanza perché prospetta, in sede di chiarimenti, come rispetto alla dicotomia ricovero ordinario/diurno e ambulatoriale, la "*cassazione di alcune specialità precedentemente accreditate/contrattualizzate*", non andava direttamente ad incidere sullo svolgimento delle attività ambulatoriali; né può valere l'argomentazione della procura che si tratta di una "*circolare interpretativa, per di più successiva alla*

riorganizzazione formale e avente valore meramente chiarificatorio", considerato che "*In relazione al parere espresso dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute n. 7054-P del 03.10.2011, in materia di poteri dei sub Commissari è stato, tra l'altro, evidenziato che "il subcommissario possa adottare anche tutti gli atti prodromici quali atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali all'attuazione delle misure attuative del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale*" (cfr. d.p.g.r. 202/2012).

In questo senso, il rilievo di tali chiarimenti nella disciplina della materia risulta dal d.c.a. n. 96/2015 (relativo ad altra struttura) richiamato dalle difese (cfr. doc. 16 del fascicolo Villa dei Gerani); in particolare a fronte del decreto n. 118/2012 che – specularmente al decreto n. 128/2012 per la società convenuta – revocava alla struttura "Sacro Cuore s.r.l." l'accreditamento "*limitatamente alle discipline per il trattamento delle acuzie in regime di ricovero ordinario e/o diurno individuate nel precedente D.P.G.R. n. 1/ 2011 e relativi allegati*", autorizzando le specialità in regime di ricovero ordinario e/o diurno per ostetricia e ginecologia, pediatria, neonatologia, oltre "*Chirurgia ambulatoriale riferita alle discipline sopra indicate*", il successivo decreto n. 96/2015 di autorizzazione alla voltura della concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento di altra società, richiamava la delibera n. 1175/2015 del Commissario Straordinario che procedeva all'accredito definitivo anche delle

"*Prestazioni Ambulatoriali di Oculistica ex DGR 745/2009, giusta nota regionale n. 354070/SIAR/2012*", ossia proprio in ragione della nota del sub-commissario richiamata dalle difese.

Se è vero, come rappresenta la procura nelle proprie note, che tale decreto "*non può essere invocato come provvedimento di accreditamento equipollente*", è però corretto evidenziare come il senso e la portata della nota fosse quella di chiarire proprio la legittimità delle prestazioni (poi contrattualizzate) rese in regime ambulatoriale, anche nella specialità oculistica, contestate ai convenuti.

In tale processo di riordino, dipanatosi nell'arco di un decennio, assumono poi rilievo rispetto alla fattispecie in esame il d.c.a. n. 15 dell'8.2.2017 (con il quale veniva autorizzata provvisoriamente la struttura alla riconversione/trasformazione delle attività accreditate e venivano revocati i precedenti decreti di accreditamento), il successivo d.c.a. n. 31/2019 (con cui la struttura veniva accreditata per diverse branche specialistiche ambulatoriali, tra cui l'oculistica) e, infine il decreto n. 82 del 8.5.2019.

Con tale ultimo provvedimento veniva approvato il riordino delle attività di chirurgia ambulatoriale complessa e degli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) e venivano definiti i requisiti strutturali, tecnologici impiantistici ed organizzativi ad essi correlati, nonché le modalità operative e le procedure di autorizzazione e di accreditamento di tali attività;

veniva altresì disposta la revoca di tutti i precedenti decreti relativamente alla parte in cui era stato stabilito l'accreditamento provvisorio e definitivo post riconversione/trasformazione di *"prestazioni di specialistica ambulatoriale necessarie alla erogazione di prestazioni APA/PAC già precedentemente erogate* e *nei limiti dei contratti purché siano stati mantenuti i requisisti strutturali, tecnologici* e *organizzativi specifici*", prevedendo una disciplina transitoria.

Dunque, la sequenza temporale dei provvedimenti richiamati evidenzia una mancanza di chiarezza di sistema, che ancorché renda corretta o quanto meno verosimile l'interpretazione fornita dalle difese, in ogni caso consegna una realtà di grande confusione disciplinare, prima ancora che amministrativa, della materia sanitaria nella regione e la stessa procura nelle note per l'udienza, replicando a tale rilievo delle parti, evidenzia come "*l'asserito fatto che tutte le altre case di cura calabresi abbiano tenuto un comportamento analogo non vale a giustificare la condotta illecita. La diffusione di una prassi non ne determina la legittimità; anzi, la circostanza che l'intero sistema sanitario regionale calabrese abbia operato secondo tale prassi deviante per oltre un decennio costituisce un preoccupante elemento di disorganizzazione istituzionale, ma non elimina la responsabilità di chi ha beneficiato di erogazioni pubbliche in assenza dei requisiti di legge*" (cfr. pag. 16); si osserva, tuttavia, come la circostanza che "tutte" le case di cura abbiano tenuto tale

comportamento, generando una "prassi" espressione di "disorganizzazione istituzionale", rappresenta la dimensione collettiva del fenomeno censurato, che ha avuto un suo avallo di legittimità dagli stessi organi di vertice, precludendo la possibilità di ravvisare il contestato elemento psicologico del dolo o della colpa grave, nei termini richiesti dalla norma.

Tanto sin qui osservato, si può ora passare all'esame delle singole posizioni, partendo da quella del sig. Euticchio.

La contestazione che gli viene mossa è quella di avere agito con dolo o, in subordine, con colpa gravissima, in quanto "*ha espresso parere di regolarità tecnica-procedurale (e, in ogni caso, non ha mai segnalato le gravissime carenze che infirmavano lo status della struttura sanitaria gestita dalla Villa dei Gerani S.r.l.) nelle varie delibere adottate dalla medesima azienda a seguito delle quali sono stati liquidati e successivamente pagati alla struttura* […] *indebiti rimborsi*", avendo così contribuito in modo determinante al perfezionamento ed alla riuscita delle condotte decettive poste in essere, anche mediante il doloso occultamento delle carenze autorizzatorie emerse all'esito delle indagini penali.

Riguardo ai legali rappresentanti della società, invece, la contestazione erariale è basata sul solo dolo per aver "*espressamente e falsamente attestato il possesso dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per la disciplina di oculistica in APA-PAC*".

L'elemento soggettivo del dolo, così come prospettato dalla procura regionale, non può essere condiviso.

Nei confronti di Euticchio, infatti, si deve in primo luogo osservare che lo stesso risulta estraneo al relativo giudizio penale n. 3394/2023 RGNR da cui ha preso le mosse l'azione contabile, e d'altro canto non viene nemmeno ipotizzato un concorso fraudolento con gli amministratori della società, essendosi limitato il requirente a un generico quanto indimostrato accenno ad attività dolosa solo nel prendere posizione sulla prescrizione, precisamente con le note d'udienza, laddove è contenuto un riferimento alla "*connivenza e/o gravissima negligenza del funzionario preposto alle verifiche*", senza altro aggiungere.

Pertanto può ritenersi che a carico di detto convenuto la procura non offre alcun elemento di prova idoneo a dimostrare la coscienza e la volontà dell'evento dannoso (o, comunque, accettazione del rischio), profili che devono necessariamente caratterizzare il dolo, alla luce della nuova formulazione della responsabilità amministrativa disciplinata dall'art. 1, l. 20/1994, come modificato dall'art. 21 della l. 76/2020; ma nulla cambierebbe anche ove si ritenesse di dover applicare la norma nella sua formulazione originaria.

La mera contestazione di aver "*espresso parere di regolarità tecnica-procedurale*" non soddisfa in alcun modo gli stringenti parametri voluti dal legislatore. Infatti, alla luce del quadro

normativo descritto e della successione degli atti provvedimentali adottati, emerge come, ancor prima della volontà, non sia ravvisabile la stessa rappresentazione dell'evento alla luce del quadro normativo rappresentato.

Sul punto si osserva che la stessa regione anche successivamente all'adozione del decreto di riordino n. 82/2019, comunicando alla società convenuta (e per conoscenza all'ASP e alla struttura commissariale) la richiesta di documenti, rappresentava come "*i passaggi procedurali non siano avvenuti secondo l'ordine logico e cronologico previsto dalla normativa vigente*" (cfr. doc. 28 fascicolo Euticchio).

Per le medesime ragioni il Collegio non ravvisa neppure la colpa, almeno quella "grave" richiesta dalla norma per l'accertamento della responsabilità, poiché tutti gli indici descritti (decreto di revoca limitato ai ricoveri, clausola di salvaguardia, atti di revoca specifici per le altre discipline, chiarimenti del subcommissario, etc.) portano ad escluderne la sussistenza.

Peraltro, si deve rilevare come la condotta contestata (aver espresso il parere di regolarità in ragione del suo ruolo di responsabile del procedimento) risulta in buona parte ridimensionata con riferimento alle annualità dal 2018 in poi. Infatti, la procura richiama le delibere di liquidazione adottate nel corso degli anni foriere del danno (pagg. 24 ss. citazione), tuttavia dalla documentazione in atti risulta che queste afferivano ad anticipazioni, mentre le deliberazioni riferite ai

saldi (ossia ai provvedimenti in ragione dei quali la posizione tra creditore e debitore viene definita alla luce delle effettive verifiche sulle prestazioni rese e, dunque, liquidabili anche in ragione dei relativi conguagli) per gli anni dal 2018 al 2021 portano il parere di regolarità tecnica-procedurale o di legittimità di altro RUP (Santoro), rivestendo invece l'Euticchio il ruolo di direttore dell'U.O. (cfr. doc. 3, all. 13, pagg. 67 ss., fascicolo di procura).

Parimenti, alla luce di quanto sin qui detto e per le stesse ragioni – vertendo sostanzialmente tutto l'elemento psicologico sull'interpretazione dei decreti nella loro sequenza temporale – non si ravvisa neanche il prospettato dolo in capo agli amministratori della società qui convenuti.

Dai contratti sottoscritti risulta chiaro come l'indicazione dell'accreditamento per l'erogazione di APA-PAC (peraltro, espressa in termini generici e, dunque, riferita anche alla specialità di chirurgia generale che aveva avuto l'accreditamento) sia parte del contratto predisposto dall'ASP (cfr. contratto 2014), tanto che viene indicato nelle premesse o nel corpo del testo, mentre nella maggior parte dei contratti la dichiarazione dell'erogatore si riferisce ai requisiti "*strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dalla vigente normativa*".

Rispetto a questo dato le argomentazioni della procura appaiono infondate.

Infatti, l'affermazione secondo cui le dichiarazioni inserite nelle

premesse dei contratti deriverebbero da informazioni e documentazioni fornite dalla struttura nel corso dell'istruttoria contrattuale e "*l'ASP non era in grado di conoscere autonomamente l'esatta situazione autorizzativa per quella specifica tipologia di prestazioni (APA-PAC di oculistica), tanto più in un contesto normativo frammentato come quello calabrese post-2012*" (cfr. pag. 18 delle note per l'udienza) da un lato contraddice l'impostazione accusatoria nei confronti del convenuto Euticchio e dall'altro conferma la difficoltà di orientamento normativo (e di riflesso amministrativo) della sanità nel periodo in contestazione; peraltro, come ampiamente evidenziato, il tema non è la conoscenza o meno dei provvedimenti da parte dell'amministrazione, comunque dovuta, ma l'interpretazione degli stessi ai fini della ricostruzione del sistema di accreditamento che si presenta come poco armonico e che, dunque, incide sull'elemento psicologico.

Inoltre, la procura richiama la circostanza che i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi relativamente alla chirurgia ambulatoriale ed in particolare agli accorpamenti di prestazioni ambulatoriali (APA) sono stati normati solo successivamente con il decreto n. 82 del 08/05/2019, con l'effetto che "*l'assenza di requisiti specifici non equivale alla loro tacita soddisfazione, ma è semmai la prova che la struttura ha erogato tali prestazioni in un vuoto normativo rispetto alla*

tipologia specifica" (pag. 14 delle note).

Seppur tale profilo ha un suo rilievo sulla condizione in cui ha versato la sanità regionale in quegli anni ed esprime la grande incertezza disciplinare che si è registrata – e in tal senso il Collegio ritiene che tutto ciò abbia influito sull'assenza dell'elemento psicologico ascrivibile ai convenuti – si rileva che, comunque, seguendo questo ragionamento, una tale carenza avrebbe determinato l'impossibilità per tutte le strutture presenti in regione di effettuare le prestazioni in parola e non solo per quella convenuta, rendendo sterili o comunque inefficaci tutti i provvedimenti disciplinanti la chirurgia ambulatoriale antecedente a quando (dopo il 2019) i suddetti requisiti hanno trovato la loro definizione; ad ogni buon conto, onde evitare fraintendimenti nel ragionamento seguito, si deve tuttavia dire che l'aspetto testé evidenziato non trova alcun riscontro nei provvedimenti adottati e negli atti di causa.

Pertanto, la domanda non può trovare accoglimento per l'assenza dell'elemento soggettivo riferibile ai convenuti amministratori della società e alla società stessa, alla quale non possono che estendersi i medesimi profili motivazionali.

12. Gli elementi sin qui esposti, seppur assorbenti di ogni ulteriore valutazione nel merito e, per tale motivo, anteposti alle ulteriori considerazioni sulle eccezioni formulate, rilevano, comunque, anche sotto il profilo della prescrizione, quantomeno parziale, eccepita da tutte le parti.

Infatti, escluso il dolo del convenuto Euticchio, né dimostrata alcuna condotta occultatrice dell'evento dannoso, risulta che l'amministrazione sin dal 2012 aveva contezza della condizione in cui versava la società (ossia secondo la tesi della procura l'assenza dei presupposti per la stipula dei contratti); dunque, le attestazioni dei legali rappresentanti nelle premesse contrattuali – fermo quanto sopra già indicato sulla loro portata ai fini dell'assenza di dolo – non sarebbero comunque di per sé idonee a impedire all'amministrazione la conoscenza del contestato illecito, considerata sia la standardizzazione contrattuale predisposta dall'amministrazione stessa, che la relativa attività amministrativa, con il coinvolgimento di più soggetti e degli stessi vertici aziendali, idonea a disvelare, ove accertata, l'assenza dei presupposti (si evidenzia, infatti, che i contratti recano la firma rispettivamente del commissario straordinario dell'ASP per il 2012-2013, del direttore generale e del direttore sanitario per il 2014-2015, del direttore generale per il 2016-2017, del direttore generale f.f. per il 2018, per il commissario nel 2019, e dei vari commissari straordinari per il 2020-2023, mentre il contributo di Euticchio la procura lo ascrive al parere di regolarità tecnica-procedurale nelle varie delibere con cui sono stati liquidati gli asseriti indebiti e, dunque, atti a valle del contratto).

Ciò, in particolare, assume valore rispetto alla novella della l. 1/2026, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 6, che

ha specificato come l'occultamento doloso richiede "*una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione*", che allo stato non ricorre.

13. Da ultimo non può esimersi il Collegio dall'effettuare una ulteriore considerazione in ordine al danno, sotto un duplice profilo.

Da un lato, le prestazioni, a cui l'amministrazione era tenuta nei confronti dei consociati pazienti, risulterebbero essere state effettivamente rese, né la procura ha rilevato o provato la mancanza di prestazioni o carenze sulla loro qualità; profilo che incide sulla stessa esistenza di un danno attuale.

La tesi della procura secondo cui si deve prescindere dalla verifica sulla effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie e sulla qualità delle medesime, poiché l'amministrazione sanitaria non è in grado di verificare e controllare le attività svolte, appare contraddetta dalle stesse delibere di liquidazione delle somme, dove emerge un controllo sulle attività (cfr. a titolo esemplificativo la delibera del direttore generale n. 1418 del 23.12.2014, sul pagamento del 2013 che tra i "considerato" specifica che "*con nota Prot. n° 32125 del 12/09/2014 – pervenuta il 21/10/2014 il Distretto di Vibo Valentia ha concluso l'attività di controllo sulle prestazioni di assistenza ospedaliera APA e PAC erogate dalla Casa di Cura "Villa dei Gerani" nell'anno 2013*" o con riferimento all'anno 2019 la delibera del commissario straordinario n. 663 del 23.4.2021 riferita al saldo

di alcune mensilità evidenzia "*che con nota Prot. n° 17085 del 17/03/2021, i sanitari incaricati hanno trasmesso l'esito dei controlli sulle prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale APA & PAC erogate dalla Casa di Cura "Villa dei Gerani" nel I Semestre 2019; Che la struttura aziendale preposta ha proceduto a comunicare l'esito dei suddetti controlli richiedendo, contestualmente, alla Casa di Cura "Villa de Gerani" Gestione S.r.l. l'emissione delle conseguenti note di credito di cui alla nota Prot n° 17962 del 22/03/2021 che, allegata in copia, costituisce parte integrante della presente delibera*"; inoltre, risulta in atti anche l'esito dei controlli sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale APA/PAC, validate dalla struttura aziendale preposta, cfr. doc. 3, all. 13, pagg. 81 e 92 ss. del fascicolo di procura).

Dall'altro lato, comunque, ove anche si ritenesse sussistere un danno, il Collegio dovrebbe necessariamente valutare l'eccepita *compensatio lucri cum damno*, che il legislatore prevede al fine proprio di tenere in debito conto i vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione rispetto al danno accertato; in questo senso, a differenza di quanto eccepito dalla procura regionale, l'utilità sanitaria ricevuta dai pazienti costituisce al contempo utilità dell'azienda sanitaria che ha subito l'asserita *deminutio* patrimoniale, considerato che l'erogazione di prestazioni mediche nei confronti dei pazienti costituisce la sua attività istituzionale e la quantificazione di tale *compensatio*

difficilmente potrebbe scostarsi dagli importi liquidati che operando su regimi di scala presentano un costo verosimilmente inferiore a quelli di libero mercato o, comunque, in linea con i costi che l'ASP avrebbe sostenuto ove tenuta a garantire le prestazioni effettuate in convenzione.

Quanto poi alla giurisprudenza della Cassazione richiamata dalla procura essa afferisce all'ipotesi di illecito arricchimento (*ex* art. 2041 c.c.), che ha come obiettivo quello di evitare il vantaggio economico di una parte a scapito di altra in assenza di causa, mentre la *compensatio lucri cum damno* mira a parametrare il danno nella sua effettiva quantificazione avendo ad oggetto il guadagno che tale condotta, ancorché illecita, ha comunque portato nel patrimonio del danneggiato.

Per tali motivi la domanda è infondata e deve essere integralmente rigettata.

14. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24475 del Registro di Segreteria:

- rigetta la domanda;
- liquida le spese di giudizio, da porsi a carico dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, nella misura di euro

2.500,00 in favore di ciascuna parte.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 02/10/2026

Il Funzionario responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente